

Circolare 1/2024

PATENTE A PUNTI PER ACCEDERE AI CANTIERI - DAL 1° OTTOBRE 2024

Spett. DITTA

Con la presente si informa che, secondo quanto stabilito dal Dl Pnrr 4 (decreto 19 del 2 marzo 2024), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 marzo 2024, dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili dovranno essere dotati di una "patente a punti", in formato digitale, che verrà rilasciata dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato del lavoro.

La richiesta della patente a crediti va fatta online all'Ispettorato del Lavoro: si parte con una dotazione di 30, si può operare con un minimo di 15 e si può arrivare ad un massimo di 100 al rispetto di determinate condizioni (es. storicità dell'azienda, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro). Sospensione fino a 12 mesi per morte o lesioni gravi.

La durata della sospensione della patente, comunquenon superiore a 12 mesi, è determinata tenendo conto della gravità degli infortuni, nonché della gravità della violazione in materia di salute e sicurezza e delle eventuali recidive.

L'accertamento degli elementi oggettivi e soggettivi relativi all'infortunio da cui deriva la morte finalizzato all'adozione del suddetto provvedimento tiene conto dei verbali redatti da pubblici ufficiali intervenuti in cantiere e nelle immediatezze del sinistro, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Avverso il provvedimento cautelare di sospensione è ammesso ricorso; in caso di adozione del provvedimento di sospensione cautelare, l'INL provvede alla verifica del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'attività lavorativa presso il cantiere ove si è verificata la violazione.

Chi è esonerato dalla patente a punti in edilizia

La patente a punti è obbligatoria per tutte le imprese che operano nel settore delle costruzioni, mentre restano esclusi i soggetti:

- che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale;
- in possesso di un documento equivalente di un altro Stato;
- in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III.

Fattispecie decurtazione di crediti

1.Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:	5
2.Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:	3
3.Omessa formazione e addestramento:	2
4.Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:	3
5.Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:	3
6.Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:	2
7.Mancanza di protezioni verso il vuoto:	3
8.Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:	2
9.Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
10.Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:	2
11.Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):	2
12.Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:	2
13.Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:	1
14.Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:	3
15.Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:	3
16.Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:	3
17.Omessa valutazione del rischio di annegamento:	2
18.Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:	2
19.Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:	3
20.Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177:	1
21.Codotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	1
22.Codotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	2
23.Codotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto- legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:	3
24.Codotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:	1
25.Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:	5
26.Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:	8

27. Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro: 15

28. norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 20

29. Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: 10

Recupero dei Crediti e sospensione della Patente

Le imprese possono recuperare fino a 15 crediti attraverso corsi di formazione specifici o investimenti in sicurezza dopo violazioni accertate (vedi anche tabella allegata).

Modalità di rilascio della patente a punti

La patente, in formato digitale, è rilasciata dall'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti, che possono essere anche autocertificati:

- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.L.VO 81/08 E S.M.I.;
- possesso di DURC in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di dichiarazioni mendaci, la patente può essere revocata e potrà essere richiesta solo dopo che saranno decorsi 12 mesi dal provvedimento di revoca.